Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Lunedì, 25 ottobre** | **Numero 252**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nella legge 24 settembre 1920, n. 1301, che aumenta le tasse sulla circolazione dei motocicli, automobili ed autoscafi, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 13 volgente mese, n. 242, per errore della copia trasmessaci, a pagina 3213, e propriamente nella nota esistente in fine dell'ultima colonna 5, dell'allegato *B*, della legge stessa, l'aumento di tassa per ogni cavallo in più di 61, è stato indicato in L. 8, invece che in L. 8, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Ollolai, del mandamento di Orani, è aggregato a quello di Fonni.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere i relativi provvedimenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 aprile 1908, n. 161 e 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato col R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la tabella di ragguaglio delle tasse inserita all'art. 4 del regolamento di esecuzione della convenzione principale di Roma, approvato con legge n. 579 del 19 luglio 1907;

Tenuto conto delle condizioni monetarie esistenti nella Somalia italiana;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la emissione di speciali carte-valori da servire esclusivamente per gli uffici postali della Somalia italiana.

Art. 2.

Le carte-valori anzidette saranno identiche a quelle già in uso nella suddetta colonia, solo porteranno il valore in rupie e bese, anzichè in rupie ed anna, stampato a cura dell'officina delle carte-valori di Torino come risulta dal seguente elenco:

Francobolli ordinari	da	L.	0,02	besa	1	
» »	»	»	0,05	bese	3	
» »	»	»	0,10	»	6	
» »	»	»	0,15	»	9	
» »	»	»	0,25	»	15	
» »	»	»	0,50	»	30	
» »	»	»	1,00	»	60	
Francobolli per pacchi	da	L.	0,05	bese	3	
» »	»	»	0,10	»	6	
» »	»	»	0,25	»	15	
» »	»	»	0,50	»	30	
» »	»	»	1,00	»	60	
» »	»	»	2,00	rupia	1	bese 20
Biglietti postali	»	»	0,15	bese	9	
» »	»	»	0,25	»	15	
Cartoline per corr.za	»	»	0,10	»	6	
» (con risp. pagata)	»	»	0,20	»	12	
»	»	»	0,15	»	9	
» (con risp. pagata)	»	»	0.30	»	18	
Cartoline per pacchi	»	»	1,00	bese	60	
» »	»	»	2,00	rupia	1	bese 20
» »	»	»	3,00	»	1	» 80
» »	»	»	1,25	bese	75	
Segnatasse	»	»	0,05	bese	3	
»	»	»	0,10	»	6	
»	»	»	0,20	»	12	
»	»	»	0,30	»	18	
»	»	»	0,40	»	24	
»	»	»	0,50	»	30	
»	»	»	0,60	»	36	
»	»	»	1,00	»	60	
»	»	»	2,00	rupia	1	bese 20
»	»	»	5,00	rupie	3	

Art. 3.

Le carte-valori medesime avranno corso a datare dal giorno che sarà determinato con decreto del governatore. Quelle di vecchio tipo continueranno ad avere corso per altri tre mesi dalla suddetta data e per un altro anno ne sarà operato il cambio ai possessori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI — MEDA — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1478. Regio decreto 3 giugno 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cosenza.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con R. decreto in data 26 settembre 1920 il medico provinciale uff. dott. Calogero Fradella è collocato di ufficio in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° settembre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Signorini Alberto, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Cano Angelo, tenente amministrazione, promosso capitano con anzianità 1° settembre 1920 e decorrenza assegni dalla data stessa.

I seguenti tenenti sono promossi capitani, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920:

Martinez Umberto — Califano Francesco — Marzi Torquato.

I seguenti tenenti sono promossi capitani, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920:

D'Angelo Raffaele — Nicolella Cesare — Pasqui Enrico.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

Moscati Oscar, capitano veterinario, collocato, a sua domanda, in P. A. S., dal 16 ottobre 1920.

Corpo della giustizia militare.

Con R. decreto del 30 settembre 1920:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:

Miani Calabrese Carlo — Mari Antonino.

I seguenti capitani sono promossi maggiori:

Delrio Raffaele — Scordato Salvatore — Ragno Francesco — Ciardi Giuseppe — Perisone Nunzio — Tei Gaetano — Zingales Leone — Venuti Gervasio — Formica Giovanni — Caldone Nunzio — Raimondi Nicola.

IMPIEGATI CIVILI.

Capi tecnici d'artiglieria.

Con decreto Ministeriale del 13 settembre 1920:

Trogliotti Ambrogio, capo tecnico, sospeso dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, dal 1° settembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Pelli cav. Roberto, maggiore generale, in p. a. s. — Garnier cav. Francesco, id. in p. a. s., la decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita rispettivamente al 1° dicembre 1918 e 1° agosto 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AVVISO.

Con decreto prefettizio del 6 settembre 1920, è stato nominato il Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di giugno 1920.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
18202	72582	Cattedra Oscar	« Quando l'amore bussa ». Operetta in tre atti su libretto di Alfredo Napolitano	Ricciuti Mario	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta all'*Eliseo*, in Roma, il 14 febbraio 1920
18200	72566	Colombino Arona	« Pipino Re ». Favola comico-musicale in due atti, per canto e pianoforte su libretto di Cesare Demaria, con versi di Francesco Demaria	Colombo Arona	Inedita. — Mai rappresentata
18199	72560	La Rosa Rosario	« Pierrot piange ». Mascherata sentimentale in un atto, su libretto di Alfio Berretta. — Partitura	La Rosa Rosario	Id. — Id.
18203	72583	Seisan E. S.	« Addio vecchiezza » oppure « La glandula miracolosa ». Favola comico-satirica in tre atti	Scigliano Saverio e Santoro Emanuele	Id. — Id.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18206	72637	Benedetti Silvio	« Nori, per pietà, non ridere così ». Commedia in tre atti	Benedetti Silvio	Inedita. — Mai rappresentata
18198	72559	Berretta Alfio	« Pierrot piange ». Mascherata sentimentale in un atto (musica di Rosario La Rosa). — Libretto	Berretta Alfio	Inedito. — Mai rappresentato
18201	72578	Forte Gino	« Sion ». Dramma in quattro atti	Forte Luigi (in arte Forte Gino)	Id. — Id.
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18204	72632	Itala Film, in Torino	« Il mistero del messale ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1235. Presentati, pel visto, 416 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Unione Cinematografica Italiana - Soc. an. - Dirett. Giuseppe Barattolo)	Inedita. — Mai proiettata
18205	72633	La stessa	« L'eroico silenzio ». Op. ut supra m. 563,50. Presentati, pel visto, 64 ut supra	La stessa	Id. — Id.
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica)		
			. . . .		

[illegible] agosto 1920. *Pel direttore*: E. STRADA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 22 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 91	New York	26 46
Londra	91 43	Berlino	38 04
Svizzera	418 82	Vienna	8 625
Spagna	377 —	Praga	32 50

Oro 362 70

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	66.93	
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	68.35	

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Abriola e Calvello, in provincia di Potenza, è stato, con decreti del 21 corr., esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

R. scuola superiore d'architettura IN ROMA

1° ANNO ACCADEMICO 1920-921

Sono aperte le iscrizioni per l'anno accademico 1920-921 alla R. scuola superiore d'architettura istituita col R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2592.

La scuola è abilitata a conferire il diploma di architetto civile ed è compresa, a tutti gli effetti di legge, nel novero degli Istituti d'istruzione superiore.

Il corso degli studi si svolge in cinque anni e comprende: insegnamenti scientifici, artistici e tecnici. L'ultimo anno del corso è prevalentemente dedicato alle materie artistiche con esercitazioni pratiche nell'architettura.

Ammissioni.

Sono ammessi al 1° anno della scuola superiore d'architettura coloro i quali posseggono:

1° la licenza di un liceo ovvero di un Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2° la licenza del corso comune di un Istituto di belle arti.

Quando manchi uno dei due titoli di studio, questo dovrà essere sostituito da esami integrativi che diano prova di una equivalente preparazione.

Coloro i quali in base ai titoli posseduti aspirano ad essere ammessi ad un anno di corso successivo al primo dovranno superare nella Scuola superiore di architettura gli esami integrativi sulle materie degli anni precedenti a quello cui aspirano di entrare. In nessun caso potranno essere ammessi oltre il 3° anno.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da una lira, devono essere rivolte al direttore della scuola e presentate alla segreteria non oltre il 20 novembre p. Le domande devono essere corredate del certificato di nascita in forma legale, del titolo di studio in base al quale si chiede l'ammissione e della quietanza della tassa prescritta.

Tasse.

Le tasse dovute sono quelle fissate dal R. decreto 9 maggio 1920, n. 1038, per gli studenti delle scuole per gli ingegneri, e cioè:

Tassa per esami d'ammissione, L. 50.
Tassa d'immatricolazione, L. 100.
Tassa annua d'iscrizione, L. 400.
Soprattassa annua d'esame, L. 50.
Tassa di diploma, L. 75.
Soprattassa d'esame di diploma, L. 50.

Le tasse d'esami si pagano alla segreteria della scuola, quelle di immatricolazione, d'iscrizione e di diploma in qualsiasi ufficio demaniale del Regno. La tassa annua d'iscrizione può essere pagata in due rate uguali: una all'atto dell'iscrizione e l'altra entro il mese di aprile.

Dispensa dalle tasse.

Gli studenti che si trovano nelle condizioni stabilite dal regolamento generale universitario, possono, con domanda separata, chiedere la esenzione dal pagamento delle tasse. Le condizioni richieste per ottenere tale esenzione sono:

Appartenere a famiglia di condizioni economiche disagiate ed aver conseguito nelle prove di licenza liceale (o di Istituto tecnico) nonchè in quelle di licenza del corso comune di un Istituto di belle arti, una media non inferiore ai nove decimi per la dispensa totale e di otto decimi per la dispensa soltanto dalla metà delle tasse e soprattasse del 1° anno.

Per coloro che devono superare gli esami di ammissione, oltre che nel titolo di studio già conseguito, devono riportare negli esami stessi una delle medie anzidette per aspirare all'esenzione dal pagamento delle tasse predette. Anche nel caso di diritto ad esonero dal pagamento la soprattassa per gli esami d'ammissione deve ugualmente essere versata intera alla Cassa della scuola, salvo a richiederne il rimborso dopo conseguita la esenzione.

Negli anni successivi al primo gli studenti possono ottenere la dispensa dalle tasse quando abbiano superato tutti gli esami sulle materie prescritte nell'anno precedente conseguendo in essi una media di nove decimi, e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspirano alla dispensa totale e un minimo di otto decimi in ciascun esame se aspirano alla mezza dispensa.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente dovrà unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio, su apposito modulo che rilascia gratuitamente la segreteria, ed uno dell'agente delle tasse del luogo di origine e di quello di domicilio della famiglia che provino le condizioni disagiate di questa. Sulle domande per dispensa delle tasse delibera il Consiglio direttivo della scuola, previe le indagini e gli accertamenti da parte della R. Intendenza di finanza.

La dispensa delle tasse non ha alcun effetto se non dopo avvenuta l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione.

Roma, 10 ottobre 1920.

Il direttore
M. E. Manfredi.

Il segretario
T. Mozzani.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*